

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## XIII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 1949

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AVANZINI

## INDICE

## Congedi:

PRESIDENTE . . . . . 71

## Per la ricorrenza del XX Settembre:

LEONE MARCHESANO . . . . . 71

## Disegno di legge (Discussione):

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105) . . . . . 71

PRESIDENTE . . . . . 71, 73, 74, 75, 76, 78

PAOLUCCI . . . . . 72, 76

LEONE GIOVANNI . . . . . 72, 73, 74

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza* 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81

LEONE MARCHESANO . . . . . 73

LA ROCCA . . . . . 73, 75

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81

GUERRIERI EMANUELE . . . . . 74

SCALFARO . . . . . 75

FIETTA . . . . . 75

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza* 76, 77, 78, 79, 80, 81

Marchesano, Marzi, Murdaca, Paolucci, Perrone Capano, Rocchetti, Salvatore e Vigo.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Grassi.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lecciso e Borioni.

## Per la ricorrenza del XX Settembre.

LEONE-MARCHESANO. Ricordo che oggi ricorre il 79° anniversario della Breccia di Porta Pia, per formulare una protesta per la soppressione di tale data come festa nazionale, per elevare il pensiero agli artefici del Risorgimento italiano da Vittorio Emanuele, il padre della Patria, a Mazzini, da Cavour a Garibaldi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

La seduta comincia alle 11,15.

Sono presenti:

Amadei, Amatucci, Baresi, Bazoli, Belloni, Bernardi, Bianco, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Caserta, Coccia, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Leone Giovanni, Leone

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

Come i colleghi sanno, nella seduta della Camera del 23 luglio ultimo scorso, l'esame degli articoli ancora da approvare di questo disegno di legge fu delegato dall'Assemblea alla nostra Commissione, riservandosi alla Camera l'approvazione finale e relative dichiarazioni di voto. Ricordo che l'ultimo articolo approvato dalla Camera fu l'articolo 8-*quinquies* del testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Riprenderemo, quindi, l'esame dall'articolo 9.

PAOLUCCI. Devo sollevare una questione pregiudiziale.

A me pare assurdo, illogico e anticostituzionale che un disegno di legge, già in discussione in Assemblea, sia rinviato all'esame della Commissione ai sensi del disposto dell'articolo 72 della Costituzione.

Richiamandomi a quanto ebbi a sostenere in Assemblea affinché questo disegno di legge non fosse rinviato alla Commissione in sede legislativa, ripropongo la questione in questa sede e affermo che non è possibile ed è contro la Costituzione il rinvio ad una Commissione in sede legislativa dell'esame di un disegno di legge di cui sia già iniziata la discussione in Assemblea. Ricorrono anche motivi di opportunità.

Bisogna cercare di evitare un inconveniente che potrebbe facilmente verificarsi e costituire un sabotaggio dell'opera legislativa. Ad esempio, se fosse instaurato questo sistema, si potrebbe, in qualsiasi momento, in virtù del disposto dell'articolo 72, rinviare un disegno di legge dall'Assemblea alla Commissione e viceversa.

LEONE GIOVANNI. Signor Presidente, la questione sollevata dall'onorevole Paolucci è preclusa da una precisa deliberazione della Camera. Allorché fu fatta la proposta, durante la seduta del 23 luglio, di delegare alla Commissione di giustizia l'esame dei rimanenti articoli di questo disegno di legge, l'onorevole Paolucci si oppose e sostenne, appunto, la tesi che ha anche in questa sede avanzato. Ma la Camera non condivise il parere dell'onorevole Paolucci e votò a favore della delega. Ora, è evidente che la Commissione non può ritornare su una deliberazione presa dalla Camera, della quale la stessa Commissione è espressione fedele, anche perché proporzionale. Credo, pertanto, che la questione sollevata dall'onorevole Paolucci non possa nemmeno essere posta in votazione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Vorrei far presente un altro aspetto della questione.

È necessario tener presente l'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, là dove è stabilito che un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei componenti della Commissione possono richiedere che il disegno di legge sia rinviato alla Camera e da questa discusso e votato. Io penso, quindi, che a nessun collega possa imporsi di abdicare a quelli che sono i diritti che derivano dal terzo comma dell'articolo 72.

L'onorevole Leone dice: noi non possiamo ridiscutere una questione risolta dall'Assemblea. Siamo d'accordo. Ma non della legittimità dell'investitura alla Commissione di una legge la cui discussione è iniziata in Assemblea plenaria, ci dobbiamo occupare ora.

Pur con ogni riserva su tale procedura, qui si tratta di ben altro. Se l'onorevole Paolucci dispone di tutte le firme prescritte, ossia delle firme di un quinto dei componenti della Commissione o di un decimo dei componenti della Camera, e presenta, ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, la richiesta che il disegno di legge sia esaminato dalla Camera, è evidente che il Presidente non può non uniformarsi, dato che si tratta di un diritto scritto nella Costituzione medesima.

Io mi permetto di ricordare che la mia posizione, sia pure a titolo personale, fu alla Camera molto conciliante. Faccio rilevare, peraltro, che l'inconveniente che potrebbe dall'accoglimento del criterio seguito il 23 luglio scorso derivare — e non soltanto, naturalmente, per questo disegno di legge, ma per qualunque altro — sarebbe che a un determinato momento l'Assemblea plenaria potrebbe votare, nel bel mezzo di una discussione, che un determinato disegno di legge passasse alla Commissione legislativa; d'altra parte la Commissione legislativa potrebbe, nel momento stesso o in qualsiasi altro momento, chiedere a sua volta che il disegno di legge venisse nuovamente deferito all'Assemblea, la quale ancora potrebbe deferirlo di nuovo alla Commissione e così via.

Ben giustamente, quindi, l'onorevole Paolucci affermava poc'anzi, che sarebbe questo un sabotaggio della legge, e non è chi non veda la gravità della cosa.

È per queste considerazioni che io formulo una proposta concreta: cerchiamo di arrivare ad una soluzione rapida, nella lettera, oltretutto nello spirito, della Costituzione; cerchiamo, cioè, di studiare, meglio, di ristudiare brevemente le varie questioni relative a questo disegno di legge, o in sede plenaria di Commissione legislativa o attraverso contatti che potrebbero stabilirsi fra i gruppi o attra-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

verso contatti fra delegati dei rappresentanti dei gruppi, ai quali potrebbero farsi conferire, nei limiti della convenienza, i poteri necessari per consentir loro di presentare poi alla Camera, che potrà votarli in sede plenaria, i testi dei nuovi articoli.

Io penso, onorevoli colleghi, che, se noi trovassimo il modo di adottare una soluzione di questo genere, faremmo quanto di meglio è in nostro potere di fare. Non va infatti dimenticato che vi sono dei punti sui quali quasi non vi sono discussioni (ad esempio, la parte che riguarda la dilazione degli sfidati, derivazione della precedente legislazione), ma che ci sono anche dei punti intorno ai quali non sarà facile né agevole realizzare l'accordo; e cito l'esempio della questione dell'I.N.C.I.S.

Solo questo intendevo di dire, per continuare a rimanere su quel terreno concinativo che io avevo già assunto intorno a questa questione alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Capalozza pone dunque una questione nuova e annuncia la presentazione di una richiesta di rinvio alla Assemblea, corredata delle firme di un decimo dei deputati. La questione è estremamente delicata e va approfondita in ogni suo aspetto.

**LEONE MARCHESANO.** Invito i colleghi a considerare che noi abbiamo già lungamente discusso dinanzi alla Camera. Qual'è, infatti, lo spirito dell'articolo 72 della Costituzione? Quello di trovare il punto di convergenza perché una determinata legge possa essere nel modo più sollecito approvata.

Nella specie mi sembra che la soluzione adottata dall'Assemblea rimettendo alla Commissione in sede deliberante questo complesso disegno di legge si identifichi con la sostanza dell'aspettativa del Paese, e pertanto, io mi associo a quanti son qui per propugnare che il disegno di legge sia discusso in questa sede.

**LEONE GIOVANNI.** A titolo di chiarimento su quanto ho detto prima, debbo far presente che le mie parole erano in risposta alla questione sollevata dall'onorevole Paolucci. Ora, invece, l'onorevole Capalozza ci informa che egli è in possesso del decimo di firme per una richiesta di rinvio all'Assemblea. La questione sollevata dall'onorevole Paolucci è quindi superata, mentre se ne pone un'altra, se cioè permanga il diritto di richiedere il rinvio all'Assemblea in conformità all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione. Personalmente non ritengo che questo diritto permanga.

Per la riforma, infatti, del codice di procedura civile, il Senato stabilì, se non erro,

che il disegno di legge fosse discusso e approvato dalla Commissione e rinviato poi al Senato in seduta plenaria, soltanto per le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Noi stiamo, dunque, ora, sperimentando questo istituto nuovo, che la prassi potrà in seguito affinare, della delegazione interna, che è bene sia riguardato con simpatia da noi.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge sul quale si è fatta la discussione generale e che già è stato approvato nei suoi articoli di maggior interesse. La Camera si è resa conto che si trattava di formulare ancora solo norme intorno alle quali le divergenze erano minori ed ha delegato alla nostra Commissione il seguito della discussione. Qui siamo di fronte ad una delegazione che è intervenuta nel corso della discussione della legge, cioè durante il procedimento di formazione della legge dinanzi alla Camera.

Io comprendo i dissensi che si possono manifestare su un istituto che si va creando e che noi tutti abbiamo interesse a formare, ma io penso che, trattandosi di delegazione, il delegato non possa spogliarsi della delega e rimandare al delegante, così come, se la maggioranza della Camera avesse comandato al Governo la formazione di una legge, la Camera stessa non potrebbe togliere al Governo questa delegazione, se non attraverso una altra legge. Allo stesso modo, avendo la Camera delegato alla Commissione l'ulteriore formazione di una legge, né la Camera, né la Commissione stessa potranno disporre in senso diverso.

Condivido le incertezze e le perplessità che la questione determina e mi rendo conto delle gravi responsabilità che noi ci assumiamo, ma tuttavia penso si possa battere la strada diretta della delegazione, e ritengo che in questa sede noi siamo non nel consueto esercizio del potere legislativo, di cui all'articolo 72 della Costituzione, ma nell'esercizio di un potere legislativo che ci è stato delegato dalla Camera e del quale non ci possiamo spogliare.

**LA ROCCA.** Prescindo dal caso concreto, cioè mi rendo conto delle ragioni per le quali la Camera ha delegato alla Commissione l'esame della parte residua del disegno di legge; ma non è questo quello che importa a me in questo momento. In questo momento a me importa il rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni della Costituzione. L'articolo 72 parla di delegazione in sede legislativa alla Commissione per una legge che sia vergine, cioè che non sia stata sottoposta all'esame dell'Assemblea plenaria. In tal caso

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

la Commissione decide, salvo il diritto dell'Assemblea (in seguito alla richiesta di un determinato numero dei suoi membri) di avocare a sé l'esame e l'approvazione definitiva.

Ma noi qui siamo in un caso particolare, cioè di un disegno di legge già esaminato dalla Commissione in sede referente e passato all'Assemblea per la normale discussione e approvazione. Ora, mentre la Camera discuteva questo disegno di legge, ad un determinato momento, per obbedire a ragioni di opportunità, ha creduto di rinviarlo alla Commissione. Si tratta di una cosa perfettamente nuova. Noi, in tal modo, alteriamo lo spirito e la lettera di una disposizione costituzionale. In altri termini, io sostengo che un disegno di legge, una volta passato all'Assemblea, non possa in alcun modo essere sottratto all'Assemblea stessa ed essere delegato ad una Commissione per il seguito della discussione di esso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei un po' chiarire un punto, anche perché noi dobbiamo dare al Paese la sensazione del funzionamento pieno dell'Assemblea nelle sue Commissioni. Noi abbiamo avuto una deliberazione di Assemblea con la quale è stato delegato alla Commissione in sede legislativa l'esame delle rimanenti norme riguardanti questo disegno di legge, perché ci siamo accorti che la Camera non sarebbe stata in condizioni, neanche dopo la ripresa, di potere completare rapidamente l'esame del disegno di legge.

Infatti, noi dobbiamo ancora approvare entro il 31 ottobre i bilanci, e questi sono ancora 12 e quindi, fino al 31 ottobre, siamo nell'impossibilità di prendere in esame in Assemblea plenaria altri disegni di legge. Questa è stata la ragione per la quale la Camera, in quella seduta, su proposta dell'onorevole Avanzini, decise di delegare alla Commissione, in sede legislativa, il completamento di questa legge.

L'onorevole Paolucci dice: voi avete violato l'articolo 72 della Costituzione.

Ciò non è esatto. Questo è un caso diverso dall'articolo 72. Bisogna ricordare che il diritto pubblico è formato da leggi, ma anche da quelle consuetudini che danno la possibilità di poter fare funzionare gli organismi. Ora, qui vi è la possibilità di continuare, in via di delegazione, l'approvazione di questa legge.

V'è stata una decisione dell'Assemblea e quindi voi siete investiti dell'esame di questo

disegno di legge, ma non in forma istituzionale, ossia dall'inizio della discussione, perché già l'Assemblea aveva preso in esame il disegno e lo aveva discusso in parte, bensì in forma di delega legislativa.

Questo è un istituto nuovo: non si affida completamente alla decisione della Commissione il completamento del disegno di legge, ma in questa sede si preparano tutti gli articoli e poi si rimanda alla Camera il disegno di legge per le dichiarazioni di voto e la votazione finale.

Per queste considerazioni, prego la Commissione di procedere senz'altro nell'esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Paolucci ha presentato formalmente una richiesta di rinvio della discussione alla Assemblea firmata da 65 deputati. La questione sollevata è, come ho già detto, estremamente delicata. A me pare che ogni decisione vincolante in merito esuli dalla competenza della Commissione. D'altra parte, è mio convincimento che la richiesta di rinvio alla Camera sia improponibile in sede di esame di disegno di legge delegato dalla Camera ad una Commissione. Tuttavia, per evidenti ragioni di opportunità, porrò ai voti la proponibilità o meno della richiesta e rimetterò poi alla Presidenza il voto espresso dalla Commissione.

GUERRIERI EMANUELE. A me sembra che non ci sia da fare nessuna votazione. Qui è la Presidenza che deve valutare. La Commissione può dare un parere, ma non può essere chiamata a deliberare.

LEONE GIOVANNI. Qui si tratta di sapere se siamo nello stretto ambito dell'articolo 72 o invece in una nuova forma di delegazione interna. Questo è un punto sul quale la Commissione deve decidere e per il quale si vuole consultare la Presidenza. Ma io penso che non dovrebbe essere il Presidente a decidere, ma che debba essere invece la Commissione ad assumersi questa responsabilità.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Io devo anzitutto dare dei chiarimenti, perché non si creda che il mio atteggiamento in Assemblea plenaria e la mia proposta fatta poc'anzi sia in contrasto con la piena adesione che ho dato alla richiesta dell'onorevole Paolucci. Io ho aderito alla richiesta Paolucci appunto perché mi sono enormemente preoccupato delle considerazioni molto giuste dell'onorevole Leone, il quale dice: noi non possiamo negare ai deputati di avvalersi dell'articolo 72, 3° comma della Costituzione; senonché in questo caso non entriamo nel-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

l'istituto dell'articolo 72, ma entriamo in un istituto nuovo — la delegazione delle Assemblee alle proprie Commissioni — istituto che dovrebbe sorgere dalla prassi parlamentare, perché nella Costituzione non v'è traccia di esso.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema così impegnativo per tutti che mi sembra sia un mancare di riguardo a noi stessi e soprattutto a tutti gli altri colleghi che sono assenti, se noi oggi instaurassimo una norma nuova, prendessimo cioè un cammino che dovrebbe essere seguito anche successivamente e che dovrebbe portare conseguenze forse praticamente utili, ma, in sostanza, molto pericolose, perché noi, in questo modo, potremmo sottrarre alla opinione pubblica ogni e qualsiasi attività legislativa della Camera.

Ora, senza prendere posizione contro questo nuovo istituto della delegazione alle Commissioni (che potrebbe evitare la delegazione al Governo), poiché si tratta di un problema di grandissima importanza, mi sembra che, allo stato delle cose, noi dovremmo aderire all'opinione del Presidente e dovremmo, per lo meno, investire la Presidenza della Camera e la stessa Assemblea in una pubblica discussione, in quanto, ripeto, si tratterebbe niente di meno, che di stabilire una norma costituzionale nuova.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui siamo di fronte ad una deliberazione già presa da parte dell'Assemblea legislativa, la quale ha delegato alla Commissione l'esame di alcuni articoli di questi disegni di legge. Comunque, siccome è una questione di alto rilievo politico, per la quale una parte della Commissione è venuta qui preparata e con fime già predisposte, penso che sarebbe opportuno sospendere la discussione ed interrogare il Presidente della Camera.

La proposta del Presidente era di mettere in votazione la questione della proponibilità; penso invece che sia preferibile sentire il Presidente della Camera.

SCALFARO. A me sembra che quando in una qualsiasi assemblea, sia di Camera in seduta plenaria, sia di Commissione o sotto-commissione, sorge una richiesta, debba essere quell'assemblea competente a rispondere. Noi siamo in questa Commissione con tutti i poteri per risolvere la questione. Se la Presidenza della Commissione vorrà per conto suo, in via del tutto privata, sentire qualsiasi organo compreso il più alto, cioè quello della Presidenza della Camera, potrà farlo, ma qui c'è stata una richiesta dell'onorevole Paolucci che deve essere qui giudicata.

D'altra parte — e valga per dichiarazione di voto — io sono favorevole all'improponibilità, per due considerazioni rapidissime: quando la Commissione, in sede legislativa, viene investita da una proposta di legge, ciò avviene attraverso una formula: il Presidente dice: questa proposta di legge va alla tale Commissione in sede legislativa. Nessuno si oppone? Resta così stabilito.

La Camera non ha preso in visione nel merito la proposta ed ha lasciato che andasse direttamente alla Commissione.

In questa ipotesi, la Costituzione dice che ad un certo punto potrà, una parte della Commissione o una parte della Camera, chiedere che il disegno di legge sia rinviato alla Camera in seduta plenaria. Qui, invece, questa prima fase è già risolta e la Camera ha già discusso nel merito. Poi la Camera, con i suoi pienissimi poteri, ha detto: io delego la Commissione in sede legislativa a concludere.

Sono problemi di una chiarezza assoluta nelle grandi linee giuridiche: qui c'è un organo superiore, che, a noi che lo rappresentiamo in pieno, ha dato questo compito. Non si può assolutamente ritornare indietro, perché noi oggi siamo la Camera e sarebbe lo stesso che la Camera, decisa una cosa, ritornasse poi sulla sua decisione e ne ripropone un'altra.

FIETTA. Posso apprezzare che si vada dal Presidente della Camera per omaggio alla persona che tutti ci rappresenta, ma noi siamo un'Assemblea con poteri pieni e dobbiamo decidere da noi stessi. Se non si facesse ciò sarebbe come diminuire la nostra autorità.

LA ROCCA. Io tengo a ribadire questo concetto: noi siamo quanto mai sensibili all'invito che ci è stato rivolto dal Ministro di grazia e giustizia e ci rendiamo conto della necessità di approvare rapidamente questa legge, che risponde ad una esigenza del paese. Ma noi qui non è che si fa un'opposizione a questo procedimento. Noi qui si sta a difendere un principio.

Basterà che la Commissione consideri questo fatto: che la maggioranza può sempre ad un certo momento troncare la discussione del disegno di legge sottoposto all'Assemblea e rinviare l'ulteriore esame della legge alla Commissione, privandolo di ogni controllo, vigilanza e pubblicità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a conclusione dell'ampia discussione svolta io credo di dover interpellare la Commissione in modo formale sulla proponibilità o meno della richiesta dell'onorevole Paolucci e di 65

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

collegi, tendente a rinviare il disegno di legge all'Assemblea p'eraria.

Pongo in votazione, dunque, la proponibilità della richiesta.

*(Segue la votazione).*

PAOLUCCI. Chiedo l'appello nominale e la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non posso dar corso alla sua richiesta, onorevole Paolucci. Siamo in votazione.

*(La Commissione, a maggioranza, si esprime contro la proponibilità).*

PAOLUCCI. Signor Presidente, protesto per il modo in cui è avvenuta la votazione. Prima che fosse indetta la votazione avevo fatta formale richiesta di appello nominale e successivamente di verifica del numero legale; della mia richiesta non è stato tenuto alcun conto.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, non posso accettare il suo rilievo. Ella ha chiesto l'appello nominale dopo che la votazione era iniziata, e cioè in un momento in cui il regolamento non ammette la richiesta di votazione nominale o segreta, e per di più senza il numero di firme necessario perché la richiesta fosse valida.

*(I deputati dell'opposizione escono dalla sala).*

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Rientro nella sala, dopo l'uscita della opposizione, per dichiarare a nome dei colleghi del mio gruppo di non poter accettare il voto della Commissione e la procedura che ne consegue. Ci riserviamo di rivolgerci al Presidente della Camera e all'Assemblea per esporre i motivi del nostro dissenso.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha ritenuto improponibile la richiesta di rinvio all'Assemblea, riprendiamo la discussione del disegno di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della maggioranza della Commissione:

« Gli aumenti di cui agli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

« Entro i limiti di legge l'aumento sarà determinato dall'accordo delle parti o in mancanza, dalla Sezione specializzata della pretura di cui all'articolo 21. Questa provvede in merito, tenendo conto delle circostanze di fatto relative soprattutto alla posizione economica del locatore e del conduttore, alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni del-

l'immobile e alla misura del canone corrisposto.

« Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, entro i minimi di legge, salvo eventuali conguagli.

« Per le categorie previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, gli aumenti stabiliti dalla presente legge non potranno avere decorrenza anteriore al 1° maggio 1949 ».

Al primo comma l'onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo la parola : ricevi-mento, aggiungere : ma decorrono in ogni caso e per ogni anno dalle date fissate dall'articolo 8 e dall'articolo 8-bis ».

ROCCHETTI, *Relatore della maggioranza*. Esprimo parere negativo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannironi, testè letto.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il primo comma nel testo della maggioranza.

*(È approvato).*

Al secondo comma l'onorevole Casalnuovo ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma, alle parole : dalla Sezione specializzata della pretura di cui all'articolo 21, sostituire le altre : dal pretore ».

ROCCHETTI, *Relatore della maggioranza*. L'esame della questione se debba riconoscersi la competenza alla Sezione specializzata o al pretore, come vorrebbe l'onorevole Casalnuovo, potrebbe essere rinviata in sede di discussione dell'articolo 21.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma, salvo l'inciso « dalla Sezione specializzata dalla pretura di cui all'articolo 21 », che rimarrà sospeso fino alla approvazione dell'articolo 21.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Bruno, Bianco e Capalozza propongono il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« La Sezione specializzata, nel determinare l'aumento, terrà conto, inoltre, della

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

data in cui la locazione fu conclusa ed in particolare se la locazione stessa fu conclusa prima o dopo l'8 settembre 1943 ».

ROCCHETTI, *Relatore della maggioranza*. Esprimo parere contrario, perché nella latitudine degli aumenti è compresa ogni relazione all'ammontare del canone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testè letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al quarto comma è stato presentato un emendamento concordato fra la maggioranza della Commissione e il Governo:

« Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Per le categorie previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, gli aumenti previsti dalla presente legge avranno decorrenza dalla sua entrata in vigore ».

ROCCHETTI, *Relatore della maggioranza*. Mi sembra che l'emendamento sia assorbito ormai dalla considerazione che l'elemento fondamentale a cui si ispirava la norma — la retroattività — non esiste più. Si voleva non consentire la retroattività a coloro che erano stati assenti dal pagamento. L'emendamento concordato presupponeva che a costoro non si dovessero applicare gli aumenti con la retroattività. Siccome ora la retroattività è abolita, viene a mancare la ragione dell'emendamento concordato.

Anché la minoranza propone che si sopprima il comma e io ritengo si debba accogliere la proposta, ma non per le ragioni addotte dalla minoranza. Questa voleva che questi esoneri fossero mantenuti anche nel futuro. Per noi, invece, la soppressione è motivata dal fatto che il comma è diventato superfluo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 9.

(È approvata).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 9 nel suo complesso:

« Gli aumenti di cui agli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

« Entro i limiti di legge l'aumento sarà determinato dall'accordo delle parti o, in mancanza,

Questa provvede in merito, tenendo conto delle circostanze di fatto relative soprattutto alla posizione economica del locatore e del conduttore, alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni dell'immobile e alla misura del canone corrisposto.

« Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, entro i minimi di legge, salvo eventuali conguagli ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura:

1°) dal 50 al 100 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali;

2°) dal 100 al 200 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali;

3°) dal 100 al 250 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il proprietario non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15.

« Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di soggiorno e turismo è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreché la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.

« Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata nel caso di sublocazione stipulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

« Entro i limiti di legge, l'aumento supplementare sarà determinato dall'accordo delle parti e, in mancanza, dalla Sezione spe-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

cializzata della pretura, di cui all'articolo 21. Questa, nel determinare la misura dell'aumento supplementare, terrà particolarmente conto della località in cui si trova l'immobile, della ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, delle condizioni economiche dell'inquilino, del reddito che egli ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

« L'aumento supplementare può essere ridotto sino al venti per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione.

« L'aumento supplementare può, invece, essere nella misura del trenta per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entità di tale canone e chiedi che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.

« Sino alla decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, secondo i minimi di legge, salvo eventuali conguagli, sempreché non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione.

« L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.

« L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione ».

Al primo comma dell'articolo 10 la minoranza propone il seguente testo sostitutivo:

« Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dalla applicazione della presente legge è dovuto un aumento supplementare non superiore al 50 per cento ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Per i motivi che noi abbiamo sostenuto anche in seno alla Commissione, riteniamo che gravare così fortemente sui subinquilini sia contrario a quel criterio che ormai è comune alla legislazione vincolistica in materia, diretto a favorire il subaffitto, e che interessa particolarmente i senzatetto. Il testo della maggioranza è poi molto più grave del testo ministeriale, e noi ci accorgiamo come prati-

camente veniamo a porre i subinquilini in una gravissima situazione. È evidente infatti che gli aumenti che gravano sull'inquilino per la effettuazione del subaffitto vengono ad essere sopportati particolarmente dal subinquilino. E, poiché questa categoria dei subinquilini è la più disgraziata di tutte, noi confidiamo che il criterio da noi proposto venga accolto.

ROCCHETTI, *Relatore della maggioranza*. Il criterio a cui si ispira l'onorevole Capalozza, cioè che non si dovrebbe gravare sul subinquilino, è un motivo da cui non possiamo partire, perché la situazione di fatto è contraria a questo principio. Poiché praticamente non si possono apportare aumenti, l'incidenza cadrebbe sull'inquilino, e pertanto sopprimere l'aumento a carico del subinquilino significherebbe favorire la speculazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Aderisco alla proposta della Commissione, appunto perché bisogna soprattutto evitare e non favorire la speculazione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo l'appello nominale e la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, le faccio presente che, a termini del regolamento, per chiedere la votazione nominale o la verifica del numero legale sono necessarie — in sede di Commissione — le firme di quattro deputati. Ora, onorevole Capalozza, ella è il solo che fa questa richiesta.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Facio rilevare che non siamo in numero legale e che è facilmente constatabile che qui siamo in quindici. Sono il solo a fare la richiesta perché i colleghi dell'opposizione si sono ritirati per protesta. Ritengo che il regolamento non possa applicarsi in questo caso, perché nell'ipotesi prevista dal regolamento per la verifica del numero legale si tratta di Assemblea plenaria, e poiché dieci persone rappresentano un cinquantesimo, se non erro, della Camera, penso che anche in Commissione debba procedersi con lo stesso criterio, per cui basta un deputato a rendere valida la richiesta di appello nominale o di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, io non posso tener conto di richieste che non siano formulate nel modo prescritto dal regolamento. Come per la domanda di appello nominale è espressamente richiesto il numero di quattro firme di deputati in sede di Commissione e di dieci in sede di Assemblea, così, per la domanda di verifica del numero legale.



## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

essendo richieste dieci firme in sede di Assemblea, per evidente analogia, ne occorreranno quattro in sede di Commissione.

Pongo in votazione pertanto il primo comma nel testo della minoranza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte del comma nel testo della Commissione.

(È approvata).

La minoranza della Commissione propone di sopprimere gli alinea 1°), 2°) e 3°) del primo comma del testo della maggioranza.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE Pongo in votazione gli alinea 1°), 2°) e 3°) del primo comma del testo della maggioranza avvertendo che la minoranza ne propone la soppressione.

(Sono approvati).

Passiamo al secondo comma. La minoranza propone di sostituirlo col testo seguente:

« Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura e di soggiorno, è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreché la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno tre mesi nel periodo stagionale e la sublocazione avvenga per ragioni di villeggiatura o di turismo ».

È stato presentato altresì il seguente emendamento dall'onorevole Geraci:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, o comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e nelle quali è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempre che la sublocazione abbia la durata complessiva di 3 mesi nel periodo stagionale. Tale aumento non può richiedersi nei casi in cui la sublocazione avvenga nei confronti di sublocatori muniti di certificato dell'ufficiale sanitario dei comuni di provenienza, attestante esclusivi e comprovati motivi di cura ».

L'onorevole Capalozza ha dichiarato di far proprio in via subordinata anche questo emendamento. Ha facoltà pertanto di svolgere congiuntamente i due emendamenti.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Per quanto riguarda il testo presentato dalla minoranza, noi riteniamo che il periodo di un mese debba essere considerato troppo esiguo. Perché, se valutiamo la gravità dell'aumento che la Commissione ha votato a carico degli inquilini, noi ci accorgiamo che i canoni di sublocazione, per consentire un lucro al conduttore, debbono essere molto alti, se è vero che, a sua volta, il conduttore dovrà pagare al locatore questi aumenti, di cui si è già parlato.

Per quanto riguarda l'aggiunta « e la sublocazione avvenga per ragioni di villeggiatura o di turismo », riteniamo che anch'essa debba essere accolta, tenendo conto che può capitare assai spesso che qualcuno abbia la necessità, per ragioni di lavoro, per ragioni di cura, o per qualsiasi altro motivo non voluttuario, di andare in una zona di turismo o di soggiorno, proprio nel periodo in cui in quella zona sia aperta la stazione climatica.

Insistiamo pertanto nel nostro testo.

L'emendamento Geraci, poi, è migliore dal punto di vista tecnico, in quanto precisa, con richiami alle leggi, quali sono le zone che devono considerarsi climatiche, di cura o di soggiorno. Inoltre, esclude l'aumento supplementare per l'intero periodo allorché colui che prende in locazione una camera dimostra che egli si è recato nella zona per esclusivi motivi di cura.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. L'ipotesi dell'onorevole Capalozza è un po' assurda, perché egli si riferisce al caso in cui il locatore, nel periodo stagionale, possa praticare un prezzo diverso secondo che colui che prende in affitto il locale sia in quel posto per ragioni di cura o di turismo. Se una persona si presenta, per ragioni di cura, a chiedere un appartamento nel mese di luglio in un luogo di cura e pretende di pagare con un certificato medico la millesima parte di quello che paga un turista, si vedrà ridere in faccia da tutti. Il prezzo è fatto indipendentemente dalla considerazione di colui che prende in affitto il locale.

Secondo me, mancano i presupposti logici e giuridici nella ipotesi avanzata dall'onorevole Capalozza. La maggioranza quindi è contraria a questo emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Rocchetti.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo della minoranza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Geraci.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della maggioranza.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma.

La minoranza propone di sostituirlo col testo seguente:

« Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata ».

CAPALOZZA. Rinuncio a svolgere l'emendamento, ma vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo della minoranza della Commissione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della maggioranza.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

A questo comma l'onorevole Casalnuovo ha presentato il seguente emendamento:

« Al quarto comma, alle parole: dalla Sezione specializzata della pretura di cui all'articolo 21, sostituire le altre: dal pretore ».

In conformità a quanto è stato precedentemente deciso, rinviando ogni deliberazione in merito a questa dizione alla discussione sull'articolo 21.

Pongo quindi, in votazione il comma quarto, salvo la dizione predetta.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma.

La minoranza propone di sostituirlo col seguente:

« L'aumento supplementare non può essere superiore al 20 per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale, senza fine preminente di speculazione, o di sublocazione con uso di mobili del conduttore ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Il nostro testo si ispira alla elaborazione dottrina in materia. Io penso che debbano essere accolti gli insegnamenti e le critiche di quei magistrati e studiosi del diritto che sosten-

gono che sia giuridicamente un non senso parlare di subaffitto senza fine speculativo, perché il fine speculativo è, di regola, insito nel negozio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucifredi, Pertusio e Russo hanno presentato un emendamento soppressivo di questo comma.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è per il testo della maggioranza, perché l'attività di speculazione va al di là della sublocazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo col testo della maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma nel testo della minoranza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma nel testo della maggioranza, avvertendo che l'onorevole Lucifredi ne propone la soppressione.

(*È approvato*).

Passiamo al sesto comma. La minoranza propone di sopprimere questo comma.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. A me sembra che questa norma sia molto pericolosa, perché causa di appesantimento dei nostri uffici giudiziari. Inoltre è ingiusto non dare al conduttore la possibilità di pagare il 30 per cento allorché egli dimostri che non più del 30 per cento egli viene a lucrare sulla entità del canone pagato.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sono per il testo della maggioranza che coincide con quello ministeriale.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma nel testo della maggioranza, avvertendo che la minoranza ne propone la soppressione.

(*È approvato*).

Passiamo al settimo comma.

La minoranza propone di sostituirlo col seguente testo:

« Sino all'accordo o alla decisione, il conduttore che non contesti l'esistenza del rapporto di sublocazione ha diritto di pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli ritenga dovuta, salvo eventuali conguagli ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgere l'emendamento. Faccio rilevare soltanto che è opportuno prevedere anche il caso di accordo, perché la decisione ha

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949.

un contenuto giurisdizionale, e non c'è ragione di non considerare alla stessa stregua l'accordò rimesso alla volontà delle parti.

Comunque mantengo il testo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario al testo della minoranza.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il settimo comma nel testo della minoranza.

(Non è approvato).

Lo pongo in votazione nel testo della maggioranza.

(È approvato).

Passiamo al comma ottavo.

La minoranza propone di sostituirlo col seguente testo:

« L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943 ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Il motivo della soppressione dell'inciso « salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali », è inerente alla legislazione vigente. Non può parlarsi di una sublocazione in deroga ai patti contrattuali, poiché con la legge del gennaio del 1943 si è stabilito, per motivi di interesse pubblico e a favore dei senza tetto, che il subaffitto venga consentito, e si è, cioè, sostituita, al contratto, la legge.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Capalozza evidentemente vuole equiparare due situazioni giuridiche diverse. Non si può non rispettare una volontà contrattuale, quando vi sono conseguenze economiche.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il testo della maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma ottavo nel testo della minoranza.

(Non è approvato).

Lo pongo in votazione nel testo della maggioranza.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma.

La minoranza propone di sostituirlo col testo seguente:

« L'aumento supplementare di cui al primo comma di questo articolo non è più dovuto dalla data di cessazione della sublocazione ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Nel testo della maggioranza si vuole sostituire un fatto giuridico che più non sussiste, cioè l'esistenza della sublocazione, con la notizia che il conduttore dà al locatore della avvenuta cessazione della locazione. E questo mi sembra che sia assurdo.

Se il locatore per un motivo qualunque non ha avuto la possibilità, o si è dimenticato di dare notizia di questo fatto o non sapeva di doverla dare, non vedo perché debba anche sopportare quegli aumenti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, perché è logico che sia affidato il compito dell'avviso a colui che ha interesse di operarlo. D'altra parte, se così non fosse, e si volesse ritenere che sia operativo dalla cessazione, si esporrebbe il locatore ad una prova che sarebbe diabolica, perché l'inquilino può comunicare dopo uno o due anni che è andato via in quel determinato giorno. Come fa a controllare? Quindi è giusto che sia lui ad interessarsene.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che sia preferibile adottare la forma del testo della maggioranza il quale coincide con quello governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dalla minoranza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo della maggioranza.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso:

« Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura:

1°) dal 50 al 100 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali;

2°) dal 100 al 200 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali;

3°) dal 100 al 250 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il proprietario non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1949

« Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di soggiorno e turismo è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreché la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.

« Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata nel caso di sublocazione stipulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

« Entro i limiti di legge, l'aumento supplementare sarà determinato dall'accordo delle parti e, in mancanza,

... Questa, nel determinare la misura dell'aumento supplementare, terrà particolarmente conto della località in cui si trova l'immobile, della ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, delle condizioni economiche dell'inquilino, del reddito che egli ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

« L'aumento supplementare può essere ridotto sino al venti per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione.

« L'aumento supplementare può, invece, essere nella misura del trenta per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entità di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.

« Sino alla decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, secondo i minimi di legge, salvo eventuali conguagli, sempreché non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione.

« L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.

« L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione ».

*(E approvato).*

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**